

possibile e sarebbe stato affatto temerario il sentenziare.

Ad ogni modo, comechè il doppio voto si fosse dato all'avvocato Vivaldi, che ebbe il numero maggiore dei suffragi (37), questi, ciò nondimeno, essendo 117 i votanti, sarebbe ancora molto lungi d'aver sortito la maggioranza voluta per essere eletto al primo squittinio. Qualunque pertanto dei candidati si fosse vantaggiato di quel doppio voto, siccome però l'esito della prima votazione rimaneva certamente lo stesso, e il secondo squittinio sarebbe seguito allo stesso modo, l'ufficio VI non ammette l'inchiesta nè l'annullamento circa il numero 1.

Non l'ammette per lo stesso motivo quanto al numero 2, poichè l'abbruciamento di una scheda annullata alla prima votazione (anche posto per irregolare) non avrebbe menomamente mutato l'esito dello squittinio.

Riguardo al numero 3, l'ufficio notò che, quantunque nessuno, se non è elettore, possa legalmente votare per la formazione dell'ufficio definitivo, l'avervi tuttavia preso parte per avventura il sindaco di un comune, benchè non elettore, non costituisce una grave irregolarità, quando massime, come nel caso concreto, non si scorge dai verbali che ne sia sorta turbazione alcuna nel processo elettorale.

Intorno al numero 4, avvisò l'ufficio essere bensì grandemente desiderabile che si ordini per legge la pubblicazione ufficiale della prima votazione, affinché gli elettori tutti sieno messi in grado di conoscere se debba seguire la seconda; non pertanto, atteso il silenzio della presente legge su tale proposito, e considerando pure, nel caso concreto, che maggiore non poteva pretendersi il concorso degli elettori all'ultimo squittinio, poichè su 170 iscritti votarono 141; anche circa il numero 4 credette l'ufficio di rigettare la domanda.

Quanto ai numeri 5, 6 e 7, tutte le querele formolatevi hanno tratto a pretesi errori, commessi nelle liste elettorali di quel collegio, errori che la Camera non potrebbe al certo preterire, se il conte Benintendi fosse stato eletto a uno o pochi voti, e non, come fu, a 19 voti di maggioranza. Del resto, per i richiami contro gli errori delle liste elettorali avvi una speciale procedura che i ricorrenti avrebbero dovuto seguire, anzichè domandare alla Camera intorno ad essi un'inchiesta che troppo uscirebbe dal campo ordinario dell'opera legislativa.

Ma se, per tutti questi capi, l'ufficio non ammise la domanda, non potè rigettarla del pari quanto al n° 8. Conciossiachè si tratta in esso di fatti, e sufficientemente indicati, e che, dove fossero realmente avvenuti, contaminerebbero veramente e dovrebbero farci annullare la elezione di cui si tratta. Infatti, se fosse vero che il giudice di Savignone abbia *precettato*, come si narra, gli elettori di quelle campagne a recarsi da lui, e quindi confortatili a votare pel conte Benintendi, si dovrebbe pur ammettere che questo fatto dell'autorità civile possa aver lesa non poco la inviolabile libertà del voto. Parimente, se fossero vere e l'affermata distribuzione di

vistose somme per chi votasse in favore del Benintendi, e la formazione di un registro a matrice di schede in favore dello stesso, affin di riconoscerle, e pagare chi le avesse poste nell'urna; oltre l'infrazione della legge elettorale (articolo 82), ci sarebbe stata prostituzione di coscienza, turpe mercato di cosa sacra qual sono i voti elettorali.

È vero, d'altra parte, che sette firme, soltanto, segnano la protesta. È vero, che gli elettori incolpati nella detta petizione, con documento autentico, trasmesso il 21 dicembre a questa Camera, respingono con isdegno l'accusa. È vero che le più ampie dichiarazioni vennero parimente mandate alla Camera da parte d'alcuni sindaci di quei comuni: dichiarazioni, con le quali non solo si rende omaggio all'intemerato carattere del deputato eletto, ma si afferma pure la di lui nomina da qualsivoglia altrui opera di corruzione. Avvene due tra queste che rigettano sull'opposto partito la medesima accusa.

Ma, qualunque peso vogliasi dare a queste dichiarazioni; dirimpetto alle categoriche incolpazioni della protesta, alcun dubbio può rimanere; e, solo, l'inchiesta dilegualo.

L'ufficio VI, pertanto, vi propone che, prima di confermare l'elezione di Torriglia, ordinate un'inchiesta sui fatti indicati nel numero 8 della riferita petizione, tenuto il debito conto delle accennate controproteste.

**BENINTENDI** Permetta la Camera che io unisca la mia voce a quella dell'onorevole relatore per domandare una inchiesta sulla mia elezione. Nessuno più di me è interessato a che si veda se da parte dei miei amici vi fu corruzione o broglio, oppure se da parte degli amici del mio competitore, l'avvocato Vivaldi Pianavia. (*Bravo!*)

**PRESIDENTE.** Metto dunque ai voti le conclusioni dell'ufficio, le quali sono per un'inchiesta sui fatti dell'elezione seguita nel collegio di Torriglia.

(La Camera approva.)

La parola spetta al deputato Despine per riferire sull'elezione seguita nel collegio di Puget-Theniers:

**DESPINE, relatore.** Collège de Puget-Theniers.

Ce collége se compose de 4 sections: 1<sup>re</sup> Puget-Theniers, 2<sup>e</sup> Guillaume, 3<sup>e</sup> Villars, 4<sup>e</sup> Roccastrone; lesquelles comprennent ensemble 943 électeurs inscrits. A la votation du 15 novembre ont pris part 418 électeurs, dont les voix se sont partagées de la manière suivante:

Le chevalier colonel Corporandi Alexandre D'Auware 212; l'abbé Désiré Niel, prêtre, 155; le capitaine en retraite J.-Bapt. Lyons 47; voix dispersées 3; nulle 1. Total 418.

Aucun des candidats n'ayant obtenu la majorité, le ballottage a eu lieu le 18 entre monsieur le colonel D'Auware et monsieur l'abbé Niel. Le nombre des votants a été de 508.

Le colonel D'Auware a eu voix 236; l'abbé Niel 271.

Ce dernier a été en conséquence proclamé député. On remarque toutefois dans cette 2<sup>me</sup> votation un fait entièrement anormal; c'est que dans la quatrième section de Roccastrone, sauf un des scrutateurs et le secrétaire, le reste du bureau y a été entièrement renou-